

DELIBERA N. 164/12/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO DAL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI NELLA REGIONE TOSCANA NEI CONFRONTI DELLA SOC. TSD COMUNICAZIONI (EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE “TELESANDOMENICO”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5, LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 giugno 2012;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom” assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Toscana;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l’articolo 20, comma 5, e l’articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l’articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 29-3-2010 n. 73;

VISTO l’atto n. 1/2012 in data 3 gennaio 2012, con il quale il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha contestato alla società TSD Comunicazioni, con sede legale in Arezzo, Piazza San Domenico n. 6, esercente l’emittente televisiva in ambito locale “Telesandomenico”, la violazione dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel rilievo della mancata registrazione dei programmi diffusi nel giorno 10 ottobre 2011 dalle ore 00:00:00 alle ore 11:18:00, come accertato dal funzionario del Comitato di cui al verbale redatto in data 2 gennaio 2012;

PRESO ATTO che la citata Società con nota in data 4 novembre 2011 ha presentato scritti difensivi, sostenendo di aver sempre avuto cura dell’archivio magnetico e che l’evento contestato è imputabile esclusivamente ad un black out nell’erogazione dell’energia elettrica, che ha interessato la zona ove insiste la sede dell’emittente.

VISTA la relazione in data 4 maggio 2012 con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, ritenendo l’inidoneità delle giustificazioni presentate;

VISTA l’ulteriore relazione in data 21 maggio 2012, pervenuta in data 1 giugno 2012, prot. n. 0027443, con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l’adozione da parte dell’Autorità di un provvedimento di archiviazione avendo esaminato la successiva memoria integrativa datata 21 maggio 2012, trasmessa all’Autorità e al CO.RE.COM Toscana, con la quale la Società ha chiarito di non aver registrato i supporti magnetici per non aver trasmesso i programmi per mancanza di energia elettrica che ha interessato la zona nel giorno 10 ottobre 2011;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Comitato, riscontrandosi l'adeguatezza delle giustificazioni, in quanto la parte conserva l'archivio magnetico in ossequio alle disposizioni dell'articolo 20, comma 5, della legge 23 agosto 1990, n. 223, ad eccezione del giorno 10 ottobre 2011 imputabile ad un evento anormale indipendente dalla volontà della Società;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per comportamento adeguato alla norma di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, da parte della società in oggetto;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola